



Roma, 07/08/2018

Attività negoziale e gestione del patrimonio

OGGETTO: Procedura di acquisto tramite RdO ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per l'affidamento della fornitura di prodotti igienico sanitari per l'Agenzia Italiana del Farmaco, conformi alle disposizioni di cui al D.M. emesso dal Ministero dell'Ambiente il 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi (CAM)" – CIG. 75905342D0

LETTERA DI INVITO**PREMESSO CHE**

L'Agenzia Italiana del Farmaco (d'ora in poi "Agenzia" o "AIFA"), con determinazione n. 1304/DG del 07/08/2018, ha stabilito di procedere all'affidamento delle forniture in oggetto, indicando una procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi, "Codice") e, pertanto, avvia una procedura di acquisto tramite RdO, da aggiudicare al prezzo più basso.

SI INVITA

codesta Società a partecipare alla procedura in oggetto, secondo le modalità di seguito indicate.

1. PREMESSE ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Con il termine "Codice" intendesi il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e gli atti attuativi dello stesso.

Le premesse e gli Allegati formano parte integrante della presente Lettera di invito.

Per quanto non espressamente regolamentato nella presente Lettera di invito si richiamano le condizioni e le norme contenute nel Bando Per quanto non espressamente regolamentato nella presente Lettera di invito si richiamano le condizioni e le norme contenute nel Bando MePA "Fornitura di Beni alle Pubbliche Amministrazioni", di cui costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

il Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei Fornitori di Prodotti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., l'Allegato 1 Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti, l'Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato 3 Patto di integrità, l'Allegato 13 al Capitolato d'Oneri "Prodotti" per l'abilitazione di fornitori di "Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta di rifiuti", nonché le norme vigenti in materia di appalti pubblici e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di prodotti igienico sanitari - CPV 42968200-1 a ridotto impatto ambientale in conformità coi criteri ambientali minimi dei

prodotti per l'igiene di cui al D.M. emesso dal Ministero dell'Ambiente il 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi" (CAM);

Forma oggetto della prestazione la fornitura del materiale igienico sanitario elencato nell'*Elenco dei prodotti igienico sanitari di cui all'Allegato B* alla presente Lettera di Invito e gli annessi servizi ivi descritti.

Si precisa che tale Elenco di prodotti/servizi e le relative Quantità coincidono con quelli indicati nell'**Allegato C** di cui al successivo paragrafo 8.3.

I prodotti forniti dovranno essere a ridotto impatto ambientale in conformità coi criteri ambientali minimi dei prodotti per l'igiene di cui al D.M. emesso dal Ministero dell'Ambiente il 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi" (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.

L'operatore economico partecipante comproverà la predetta conformità ai CAM mediante dichiarazione propria da rilasciare e da allegare all'interno della documentazione di natura amministrativa come indicato al successivo paragrafo 8.2.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a produrre le relative schede tecniche dei prodotti offerti così come indicati all'interno dell'Offerta Economica **Allegato C** (fornendo a pena di esclusione nella colonna **F** di detto Modello l'indicazione della marca e del nome commerciale di ciascun prodotto).

Ferme restando le modalità descritte nell'*Elenco dei prodotti igienico sanitari di cui all'Allegato B*, la fornitura (con gli annessi servizi) saranno effettuati mediante diverse consegne relative a differenti ordini che la scrivente Amministrazione effettuerà secondo le proprie esigenze.

I quantitativi riportati nell'**Allegato B** si riferiscono ad un fabbisogno presunto di 24 mesi e hanno valore puramente indicativo e non vincolante, potendo le quantità variare in più o in meno in relazione alle reali necessità di AIFA. L'Impresa aggiudicataria, pertanto, resta impegnata a fornire, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di quotazione, quei maggiori o minori quantitativi di prodotti che si rendessero necessari in relazione al fabbisogno effettivo.

Per una più esaustiva trattazione degli elementi e dei requisiti della fornitura (con gli annessi servizi) oggetto di gara, si rimanda integralmente all'*Elenco dei prodotti igienico sanitari di cui all'Allegato B* allegato alla presente Lettera di Invito, al quale, pertanto, si fa integrale rinvio.

Ai fini dell'esecuzione di quanto richiesto, si precisa che le sedi dell'AIFA sono ubicate in Roma, in Zona a Traffico Limitato, e precisamente:

- **Via del Tritone n. 181, dal piano terra al 7° piano, all'interno della quale si trovano in totale n. 18 bagni così dislocati:**

al piano terra: n. 2 bagni per donne, n. 2 bagni per uomini, n. 1 bagno per disabili;

dal piano 1° a 5°: n. 2 bagni per donne, n. 2 bagni per uomini, n. 1 bagno per disabili;

al piano 6°: n. 3 bagni per donne, n.1 bagno per disabili/uomini;

al piano 7°: n.1 bagno per donne, n.3 bagni per uomini;

- **Via del Tritone n. 169, piano secondo, all'interno della quale si trovano in totale n. 6 bagni e precisamente:**

*al piano secondo int.4 : n. 2 bagni per donne, n.2 bagni per uomini;
al piano secondo int.6: n. 1 bagno per donne, n.1 bagni per uomini;*

- **Via del Tritone n. 169, piano terzo**, all'interno della quale si trovano in totale n. 3 bagni e precisamente:

al piano terzo int.8: n. 2 bagni per donne, n. 1 bagno per uomini.

- il magazzino dell'AIFA è ubicato all'interno dello stabile di via del Tritone n. 181 ed è accessibile da via dei Maroniti 40.

In caso di trasferimento e/o ampliamento della/e sede/i dell'AIFA, l'AIFA si riserva la facoltà di esercitare il recesso di cui all'art. 11, comma 1 lettera a), dello Schema di Contratto (**Allegato D**), ovvero in alternativa e a suo insindacabile giudizio, di chiedere all'Aggiudicatario che le forniture con gli annessi servizi vengano resi presso la/e diversa/e sede/i sempre all'interno del territorio di Roma Capitale che dovesse/ro essere in futuro assegnata/e all'AIFA in aggiunta o al posto delle sedi attuali, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'AIFA di alcun tipo o natura rispetto ai prezzi offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara.

Si richiama l'attenzione degli Operatori Economici partecipanti alla gara sulla disciplina contrattuale applicabile di cui allo Schema di Contratto (**Allegato D**).

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altra Ditta specializzata debitamente selezionata.

Suddivisione in lotti:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in ragione della natura medesima del servizio/fornitura oggetto dell'appalto.

2.1 Sopralluogo facoltativo

Al fine di prendere visione di luoghi in cui potrà essere svolta la fornitura dei prodotti igienico sanitari e servizi connessi, come descritti nel Capitolato Tecnico **Allegato B**, gli Operatori Economici partecipanti potranno effettuare, a propria cura e spese, un sopralluogo presso la/e sede/i dell'AIFA, in Roma, Via del Tritone nn. 181 e 169.

A tale fine, gli Operatori Economici dovranno inoltrare all'AIFA all'indirizzo pec: procedure.gara@pec.aifa.gov.it, entro e non oltre le **ore 12.00 del 07/09/2018**, una richiesta di sopralluogo sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri (in tale caso allegare anche fotocopia della procura), con l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di quelli dei soggetti eventualmente delegati ad effettuare il sopralluogo in luogo del richiedente, nonché dei recapiti (indirizzo, telefono, fax, pec). Alla richiesta dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identificazione del richiedente e della/e persona/e eventualmente delegata/e.

La data e l'ora del sopralluogo verranno comunicati dall'AIFA a ciascun richiedente il sopralluogo entro e non oltre le **ore 17.00 del 07/09/2018**.

In caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o Consorzio Ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può

essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di Consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o Consorzio Stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Non verranno prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Ciascun Operatore Economico partecipante potrà indicare non più di due persone. Non è consentita l'indicazione di un medesimo incaricato da parte di più concorrenti.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento predisposto dall'AIFA attestante l'effettuato sopralluogo.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **non sarà causa di esclusione** dalla procedura di gara, trattandosi di sopralluogo facoltativo.

3. DURATA DELL'APPALTO

Il Contratto che verrà stipulato con l'Aggiudicatario avrà durata di mesi 24 (ventiquattro), a partire dall'ultima sottoscrizione del Contratto, salva la facoltà dell'Agenzia di recedere dal contratto da esercitare con un preavviso di 30 (trenta) giorni in caso di trasferimento della propria sede istituzionale

L'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione della Fornitura oggetto della presente procedura, ove non esauritosi nell'arco dei ventiquattro mesi di durata contrattuale.

Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI STESSI

4.1 Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti minimi di carattere amministrativo e - ove richiesti nella presente Lettera di Invito - di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale di cui agli artt. 80 e ss. del Codice. In particolare potranno partecipare alla presente procedura gli Operatori economici che alla data di presentazione della domanda:

- non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare;
- siano regolarmente iscritte per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del Codice.
- abbiano effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara e siano in possesso di tutte le eventuali necessarie Autorizzazioni rilasciate in materia ai sensi della vigente normativa dalle competenti autorità.

4.2 Controllo dei requisiti

Ove lo ritenga opportuno, la Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale da parte di uno o più Operatori Economici partecipanti.

5. PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE O CONSORZI – AVVALIMENTO - SUBAPPALTO.

5.1 Partecipazione dei raggruppamenti temporanei d'impresa o consorzi

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice alle condizioni e secondo le modalità disciplinate dal Codice stesso.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. A tal fine si intende per prestazione principale la fornitura; mentre si intende/ono per secondaria/e i servizi.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione della fornitura / dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19-ter del Codice, le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del Codice, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, nel caso di forniture/servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48, comma 5 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ai sensi dell'art. 48, commi 9 e 10 del Codice e fatto salvo quanto previsto all'art. 105 comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione e, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 47 comma 1 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria eventualmente richiesti per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Si precisa che il Documento di gara unico europeo di cui all'Allegato **DGUE** la Domanda di partecipazione di cui all'**Allegato A**, di cui al successivo paragrafo 8.2, nonché l'Offerta Economica (**Allegato C**) di cui al successivo paragrafo 8.3, andranno redatte/compilate, timbrate e sottoscritte con le modalità in appresso indicate:

- in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituito, la predetta documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata dall'impresa mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;
- in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, la predetta documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata da ciascuna impresa

raggruppanda/constituenda e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza.

5.2 Avvalimento

Il possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice necessari per partecipare alla presente procedura di gara, ove richiesti, potrà essere comprovato dal concorrente (c.d. impresa avvalente) – singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice – avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, secondo quanto previsto dall'art. 89 comma 1 del Codice.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, ove richiesti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento nel **DGUE** dovrà essere opportunamente compilata dall'Operatore Economico la parte relativa all'avvalimento con l'indicazione della società ausiliaria.

Il concorrente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà, inoltre, allegare:

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto dovrà essere prodotto **in originale in formato elettronico firmato digitalmente**, in alternativa potrà essere prodotta la **scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale cartaceo che comunque dovrà essere prodotto dall'Aggiudicatario in occasione della stipula del contratto.
- il **DGUE** e l'**Allegato A**, sottoscritti digitalmente dall'impresa ausiliaria attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- a dimostrazione che l'operatore economico concorrente disporrà dei mezzi necessari, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell' art. 80 del Codice. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La stazione appaltante impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

5.3 Subappalto

L'Impresa concorrente, nel caso in cui intenda subappaltare parte dei servizi oggetto della presente procedura e purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti normativamente dettati in materia, dovrà indicare - nel **DGUE** e nell'Offerta Economica di cui all'**Allegato C** alla presente Lettera di invito - la parte dell'appalto che intende subappaltare e - esclusivamente nell'Offerta Economica di cui all'**Allegato C** - l'importo del subappalto medesimo. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto non potrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante non provvederà al rilascio dell'autorizzazione altresì ove:

- a) l'affidatario del subappalto abbia partecipato alla presente procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il concorrente non dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In ogni caso è fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione di cui al successivo paragrafo 9.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MePA citato al precedente paragrafo 1.

6. IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo posto a base d'asta per le forniture e dei connessi servizi oggetto della presente procedura è pari a **euro 74.000,00 (settantaquattromilaeuro/00)** oltre IVA di cui euro 301,00 (trecentouno/00) per oneri di sicurezza per rischi interferenti, non soggetti a ribasso.

Resta fermo quanto precisato all'art. 4 dello Schema di Contratto (**Allegato D**).

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del Contratto) delle forniture (con annessi servizi) indicate nell'**Allegato B** che non superi il 2% del corrispettivo totale indicato in sede di offerta economica, detto corrispettivo totale dovrà restare fisso ed invariato non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

L'AIFA si riserva il diritto di richiedere l'estensione o la riduzione delle prestazioni, equivalenti al quinto del valore del contratto.

Eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio, anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni, avverranno senza oneri aggiuntivi per l'AIFA e saranno comunicate all'Aggiudicatario con preavviso minimo di giorni 20 (venti).

7. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara gli operatori economici sono esentati dal versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017.

8. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

8.1 Documentazione e Termine di presentazione delle offerte

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata la relativa procura in copia conforme all'originare attestata da pubblico ufficiale;
- c) devono essere rese e sottoscritte in digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autentica notarile o in copia conforme attestata da pubblico ufficiale, potrà essere prodotta in fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale

rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura; in tal caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Si applica l'art. 83 comma 9 del Codice in caso di mancanza, l'incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 79 comma 5-bis del Codice per il caso in cui si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema di e-Procurement del MePA tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 01/10/2018** esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema di e-Procurement del MePA. In particolare:

8.2 Documentazione amministrativa

Le Imprese partecipanti alla gara dovranno presentare la seguente **“Documentazione amministrativa” (Busta di natura amministrativa)**:

- 1. la domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti di partecipazione** alla presente RdO di cui all'allegato modello (**Allegato A**) e il **Documento di gara unico europeo** di cui all'allegato (modello **DGUE**), resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in lingua italiana, scannerizzati e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri, che attestino la non sussistenza nei confronti dell'Operatore economico di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, nonché il possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti per la partecipazione alla presente gara e attestante:
 - i)** di essere iscritta al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - ii)** la non sussistenza nei confronti dell'impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
 - iii)** di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
 - iv)** di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei documenti di gara.
 - v)** di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alla sicurezza, all'assicurazione, alle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza dalle stesse derivanti.
 - vi)** di avere esaminato il Capitolato Tecnico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.

- vii) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito.
- viii) di avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione del servizio secondo i migliori sistemi.
- ix) di essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o attestazioni e di avere effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara.
- x) al solo fine di avvalersi delle riduzioni della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di cui all'art. 93 del Codice, di essere eventualmente in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 93 comma 7 del Codice.
- xi) [in caso di avvalimento dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionali, ove richiesti] che la società ausiliaria è la seguente:
 denominazione sociale _____, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, numero di iscrizione _____, data di _____ iscrizione _____, REA _____, sede _____, requisito oggetto dell'avvalimento: _____.
- xii) [in caso di subappalto] che l'Impresa intende subappaltare le seguenti parti della fornitura: _____
 quota parte del subappalto (in %) _____.
- xiii) il domicilio eletto presso il quale ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice (il quale dovrà obbligatoriamente essere un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in alternativa, un valido numero di fax).
 Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

N.B.:

(I) Si precisa che il **DGUE** dovrà essere compilato per tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del Codice muniti del potere di rappresentanza.

Nel caso il DGUE venga presentato da un procuratore, la dichiarazione dell'insussistenza delle situazioni contemplate dall'art. 80 comma 1 del Codice, dovrà essere presentata anche per il legale rappresentante dell'Impresa.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le

dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 comma 1 del Codice devono essere rese per entrambi i suddetti soci.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, l'impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, si precisa che nel **DGUE** dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(II) Tutte le dichiarazioni sono da rilasciarsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L'AIFA si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, qualora emersi dopo la stipula, alla eventuale risoluzione del contratto.

(III) Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma 9. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, **il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

2. ai sensi dell'art. 93 del Codice, un idoneo documento valido per tutto il periodo in cui l'offerta è vincolante, **comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria del 2 % dell'importo complessivo posto a base di gara e quindi, pari a euro 1.480,00 (millequattrocentotanta/00).** Per i requisiti che deve avere la garanzia e per le modalità di trasmissione della stessa all'AIFA, si veda paragrafo 9.1; per prestare la garanzia provvisoria con importo ridotto si veda paragrafo 9.1.2.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà produrre unitamente alla garanzia provvisoria, eventualmente anche all'interno della stessa, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario;

3. nel caso in cui l'Offerta sia presentata da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza diverso dal legale rappresentante della Impresa e detti poteri non risultino dalla CCIAA, **procura** generale o speciale in originale digitale ovvero in copia scannerizzata con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura;

4. **in caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio già costituito**, copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; in caso di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, copia della delibera degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice;

In caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio Ordinario non ancora costituito, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicando quale, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5. copia scannerizzata di adeguata **copertura assicurativa** per la responsabilità civile per danni a terzi che si dovessero verificare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara, di cui al successivo paragrafo 12.

In alternativa potrà essere prodotta una dichiarazione di impegno alla stipula di detta polizza in caso di aggiudicazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura. In caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituito, la dichiarazione dovrà essere resa dall'impresa mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza; in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, dovrà essere resa da tutte le imprese raggruppande/constituende e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza;

6. copia scannerizzata e firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della Impresa, del documento di valutazione dei rischi (**DVR**), redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., diretto a effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione. In caso di R.T.I./consorzi, costituiti o costituendi, il DVR andrà prodotto da tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
7. una dichiarazione di conformità dei prodotti offerti ai criteri ambientali minimi dei prodotti per l'igiene di cui al D.M. emesso dal Ministero dell'Ambiente il 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi" (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, da rilasciare ai sensi degli artt. 46 e

47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura. In caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituito, la dichiarazione dovrà essere resa dall'impresa mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza; in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, dovrà essere resa da tutte le imprese raggruppande/constituende e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza.

8.3 Offerta economica

L'Offerta Economica dovrà essere redatta utilizzando il modello (**Allegato C**) alla presente Lettera di invito e dovrà contenere l'indicazione, in relazione ad ogni singolo bene/servizio come richiesto nella colonna **"A"**, del prezzo offerto per ogni unità dello stesso bene/servizio.

Automaticamente nella colonna **"E" PREZZO COMPLESSIVO** verrà calcolato il prezzo complessivo per quel tipo di bene, corrispondente al prodotto della QUANTITÀ (di cui alla colonna **"B"** o **"C"**) per il PREZZO UNITARIO AL MESE (di cui alla colonna **"D"**) per un periodo presunto di 24 mesi.

La somma di tutti gli importi indicati nella colonna "E" PREZZO COMPLESSIVO risulterà calcolata automaticamente nella cella "E30" e costituirà il CORRISPETTIVO TOTALE offerto per tutti i beni/servizi.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà preso in considerazione esclusivamente il CORRISPETTIVO TOTALE offerto risultante nella cella "E30".

Detto CORRISPETTIVO TOTALE offerto dovrà risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche delle forniture/servizi e adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

Si precisa che detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo di budget per la fornitura/servizi di cui al paragrafo 2 che precede ed è calcolato tenendo conto del normale fabbisogno dell'Agenzia presunto per 24 mesi.

L'AIFA non garantisce, infatti, all'Aggiudicatario un corrispettivo minimo per la durata di validità del Contratto né un numero minimo di beni/servizi per tipologia e potrà richiedere QUANTITÀ differenti da quelle indicate nelle colonne **"B"** e **"C"** dell'**Allegato C**.

L'offerta dovrà riferirsi a tutti i beni/servizi indicati nelle colonne "B" e "C" dell'Allegato C, con l'avvertenza che la mancata inclusione o quotazione, nella colonna "D" di detto Allegato, anche di uno solo di detti beni/servizi richiesti comporterà l'esclusione dalla gara.

Parimenti a pena di esclusione dalla gara, l'Operatore Economico dovrà compilare anche la colonna "F" dell'Allegato C, indicando la MARCA E IL NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO OFFERTO.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, a pena di esclusione l'Impresa dovrà specificamente indicare nell'Offerta Economica, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5, lettera d) del Codice, prima dell'aggiudicazione ovvero in sede di eventuale verifica dell'offerta anomala, l'AIFA verificherà che il costo della manodopera indicato dall'operatore economico risultato primo in graduatoria, non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, in appresso citate, di cui all'art. 23, comma 16 del Codice.

Ai sensi degli artt. 23 comma 16 e 97 commi 5 e 6 del Codice, il costo del personale non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice.

Resta fermo che gli oneri di sicurezza per rischi interferenti, indicati al paragrafo 6 che precede, non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

L'offerta dovrà essere espressa in euro e dovrà riportare al massimo due cifre decimali.

Nel caso in cui venissero individuati più decimali, l'AIFA procederà automaticamente all'arrotondamento in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra zero e quattro o in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra cinque e nove.

In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'AIFA, in applicazione del disposto dell'art. 72, R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

L'Offerta dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell'Operatore Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, dell'impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo o di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/constituende/consorziate).

L'Offerta dovrà essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale:

- dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "Amministrativa") in caso di partecipazione in forma singola;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla procedura;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di ciascuna delle imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, costituiranno irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione relativa all'Offerta Economica che non consentiranno l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del Contratto) delle forniture (con annessi servizi) indicate nell'**Allegato B** che non superi il 2% del totale complessivo dell'importo contrattuale, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

L'offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

9. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

9.1 Garanzia provvisoria

Ogni concorrente dovrà produrre, ai fini della partecipazione alla presente gara, una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, pari a euro 1.480,00 (millequattrocento/00), corrispondente al 2% dell'importo a base d'asta di cui al paragrafo 6 della presente Lettera di invito.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, l'AIFA, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell'AIFA nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà produrre l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria di cui alla successiva lettera b), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il predetto comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'AIFA.

In tal caso, all'interno della busta di natura amministrativa dovrà essere prodotta copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto versamento o deposito.

In caso di pagamento in contanti, ove possibile, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia Italiana del Farmaco, codice IBAN IT 76 V 05424 04297 000000000395. In tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare nella busta di natura amministrativa, ai fini dello svincolo delle predette somme, il Codice IBAN relativo al proprio conto corrente;

- b) mediante garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In tal caso, all'interno della busta di natura amministrativa dovrà essere prodotto quanto segue:

- in caso di fidejussione provvisoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative in formato digitale, l'Operatore Economico deve caricare sul Mepa il documento in formato digitale sottoscritto con firma digitale dall'impresa bancaria/assicurativa e dal legale rappresentante dell'OE.
- in caso di fidejussione provvisoria rilasciata in formato cartaceo, l'OE deve caricare sul Mepa la copia, sottoscritta con firma autografa dall'impresa bancaria/assicurativa e dal legale rappresentante dell'OE, scannerizzata della fideiussione il cui originale andrà trasmesso entro e non oltre il termine di presentazione dell'offerta del **01/10/2018 ore 10:00** in plico chiuso riportante la dicitura: **"Procedura di acquisto tramite RdO ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per l'affidamento della fornitura di prodotti igienico sanitari per l'Agenzia Italiana del Farmaco, conformi alle disposizioni di cui al D.M. emesso dal Ministero dell'Ambiente il 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi (CAM)" – CIG. 75905342D0 – DOCUMENTI DI GARA NON APRIRE"**, inviato al seguente indirizzo: *Agenzia Italiana del Farmaco – Via del Tritone, 181 - 00187 Roma – all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Mario Giovanni Melazzini*

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Sarà possibile consegnare il plico a mano presso la sala Poste situata presso la sede AIFA nel seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel turno mattutino e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel turno pomeridiano, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi. Nel caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta, con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Al fine della determinazione dell'ora e della data di consegna faranno fede l'ora e la data risultanti dal protocollo AIFA.

L'invio e l'integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'AIFA ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga integro e/o entro il termine sopra indicato.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La polizza fideiussoria dovrà, a pena di esclusione:

- I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- II) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile;
- III) prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni , a semplice richiesta scritta dell'AIFA.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

9.1.2 Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria

- L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del **50 %** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 %, **non cumulabile** con quella di cui al primo periodo, in caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **20 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 %**, **non cumulabile** con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso

della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nell'Allegato A alla presente Lettera di invito, il possesso dei relativi requisiti come indicato al paragrafo 8.2, punto x), della presente Lettera di invito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

(In caso di partecipazione in RTI o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del Codice o di G.E.I.E., il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei requisiti che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell'art. 93 comma 7, in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.

9.2 Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, L'aggiudicatario dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice e conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e degli annessi servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva sarà reintegrata e/o svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

10. AGGIUDICAZIONE

10.1 Criteri di Aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio oggetto d'appalto verrà effettuata a norma dell'art. 95, comma 4 del Codice, in favore dell'Impresa che avrà presentato l'offerta contenente il **prezzo più basso** secondo quanto precisato al precedente paragrafo 8.

Si applica l'art. 97 del Codice in tema di individuazione delle offerte anormalmente basse, in particolare previo sorteggio in sede di gara di cui all'art. 97, comma 2 del Codice, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Dell'esito del sorteggio verrà data comunicazione ai concorrenti. I calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

In caso di offerte che risultino di uguale valore, l'AIFA procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924.

L'AIFA si riserva, in ogni caso, la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere all'aggiudicazione in presenza di un'unica offerta valida ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'AIFA si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice.

L'AIFA si riserva, altresì, la facoltà di procedere con atto motivato alla sospensione, all'annullamento, al ritiro o alla revoca della gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione o di indire una nuova gara.

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altra Ditta specializzata debitamente selezionata.

10.2 Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva

Le procedure di apertura ed esame delle offerte saranno effettuate, secondo quanto disciplinato dal Codice e ss.mm.ii..

In particolare la seduta di apertura dei lavori si terrà il giorno **01/10/2018 alle ore 12.00** presso la sede dell'AIFA. In tale occasione si procederà, a cura del RUP (o di altro incaricato) e alla presenza di due testimoni, all'apertura della Busta virtuale contenente la "Documentazione di gara di natura amministrativa".

Successivamente verrà effettuato a cura del RUP l'esame della documentazione amministrativa e - in caso siano state riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della domanda contenuta nella "Documentazione di gara di natura amministrativa" non compromettenti la *par condicio* fra i concorrenti - il concorrente, conformemente a quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del Codice, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite il sistema informatico di negoziazione del MePA, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

La data della seduta di apertura della Busta virtuale contenente le “Offerte economiche” verrà debitamente comunicata a tutti gli Offerenti ammessi tramite il sistema MePa.

Si procederà quindi all’apertura delle “Offerte economiche” e alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del Codice, ove si sia in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

L’AIFA, all’esito delle risultanze emerse, aggiudicherà in via definitiva l’appalto all’Impresa che avrà presentato il prezzo più basso.

La pubblicità delle sedute di apertura delle Buste virtuali contenenti rispettivamente la “Documentazione di gara di natura amministrativa” e le “Offerte economiche” avverrà mediante l’opzione “attivazione della seduta pubblica” sul sistema informatico di negoziazione del MePA, non è, quindi, prevista la partecipazione degli offerenti presso la sede della Stazione Appaltante.

La trasparenza e il regolare svolgimento della procedura sono garantite dal sistema informatico di negoziazione del MePA.

L’Aggiudicatario sarà tenuto, pena l’annullamento dell’aggiudicazione, a far pervenire all’Agenzia, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, la documentazione che verrà richiesta dall’Agenzia.

Nell’ipotesi in cui risulti Aggiudicatario un RTI o un Consorzio ordinario non ancora costituito, sarà richiesta, prima della stipula del Contratto, la produzione del contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale le imprese conferiscono ad una di esse la qualifica di mandatario ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, commi 8, 12 e 13 del Codice ovvero dell’atto costitutivo.

L’AIFA si riserva, in ogni caso, la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione in presenza di un’unica offerta valida ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’AIFA si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto all’offerente che risultato primo in graduatoria se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del Codice.

L’AIFA si riserva, altresì, la facoltà di procedere con atto motivato alla sospensione, all’annullamento, al ritiro o alla revoca della gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione o di indire una nuova gara.

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell’aggiudicatario, potendo l’AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altra Ditta specializzata debitamente selezionata.

10.3 Trasparenza

Ai sensi degli artt. 74 comma 1, 79, comma 5-bis e 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura ivi inclusi quelli relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 53 ovvero secretati ai sensi dell’art. 162 del Codice, saranno pubblicati e aggiornati sul

profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF e XML).

In particolare, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice.

Resta salvo quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 29 del Codice.

11. CONTRATTO e NORMATIVA APPLICABILE

Il Contratto è concluso a seguito dell'aggiudicazione definitiva secondo la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti attraverso il Sistema informatico di negoziazione del MePA.

Lo stesso è disciplinato dalle condizioni generali di contratto di cui al Bando MePA citato al precedente paragrafo 1, nonché dalle condizioni particolari di contratto e di RdO di cui alla presente Lettera di invito e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al contratto sarà, inoltre, applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica AIFA e, in quanto applicabile, il codice civile.

Al termine del Contratto, in caso di corretta ultimazione delle prestazioni, verrà rilasciato dall'AIFA ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice il relativo certificato attestante l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici.

12. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Con la stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'Impresa Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all'Impresa Aggiudicataria il possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

13. PAGAMENTO

Il **pagamento**, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato nelle modalità indicate all'art.4 dello Schema di Contratto (**Allegato D**).

E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo (art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.)

14. SICUREZZA: DUVRI E DVR

I servizi oggetto di gara rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

E' fatto obbligo all'Impresa di disporre affinché nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Impresa dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra.

L'Impresa concorrente dovrà allegare alla presente RdO il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo ai servizi e alle attività descritte nel *Capitolato Tecnico*, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente.

Acquisito il suddetto documento, l'AIFA ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio delle prestazioni, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'Impresa rimane unica responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso.

In aggiunta a quanto sopra, l'Impresa avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'Impresa:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) (**Allegato E**) recante una valutazione

ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e le relative misure di prevenzione e protezione.

L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei servizi si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti.

Il DUVRI costituirà parte integrante del contratto di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'AIFA, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

15. RISERVATEZZA

- a. L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le Apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del *Contratto*; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- b. L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- c. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*, fermo restando che l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
- d. L'impresa aggiudicataria potrà citare i contenuti essenziali del *Contratto*, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa medesima a gare e appalti.
- e. Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo "Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", l'Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

16. PRIVACY E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE

- a. Con la sottoscrizione del *Contratto*, la Stazione Appaltante e l'Impresa aggiudicataria:
 - si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy);
 - dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art.7 del citato D. Lgs. 196/2003.
- b. La Stazione Appaltante e l'Impresa aggiudicataria dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

- c. L'Impresa aggiudicataria - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A." nonché dall'art. 32 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della P.A." - acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet della scrivente Agenzia dei dati relativi alla presente procedura di gara e al relativo contratto.

17. IMPOSTA DI BOLLO

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

L'Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo secondo le modalità indicate all'art. 19 dello Schema di Contratto (**Allegato D**).

18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 31 del Codice, Responsabile Unico del Procedimento è designato il Prof. Mario Giovanni Melazzini.

Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre potranno essere richiesti per iscritto – entro e non oltre le **ore 10.00 del 24/09/2018** - al RUP, per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del MePA.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno comunicate per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del MePA.

19. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente la presente Procedura di acquisto tramite RdO ovvero l'esecuzione del contratto tra le Parti è competente il Foro esclusivo di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI DI GARA:

- Modello **DGUE**;
- Modulo di Domanda di partecipazione e autocertificazione ai fini della partecipazione (**Allegato A**);
- Elenco prodotti igienico sanitari (**Allegato B**);
- Offerta Economica (**Allegato C**);
- Schema di contratto (**Allegato D**);
- DUVRI (**Allegato E**).

Il Direttore Generale
Mario Giovanni Melazzini

Firmato digitalmente

Pubblicato sul profilo del committente in data_____

